

me; io non voglio davvero essere messo nel numero dei meno zelanti per l'interesse di persone privilegiate sotto tutti i Codici, sotto tutte le leggi.

Ma io non credo che nè i pupilli nè le donne corrano i pericoli che nella sua accesa fantasia travedeva il mio amico l'onorevole Raeli.

Io ho poi fatto un'avvertenza, e la mantengo, ed è questa: volete la responsabilità giuridica dello Stato? Dovete dirlo. (*Rumori*)

L'onorevole ministro guardasigilli dice che ciò non importa, poichè vigeva già questo sistema. Io osservo invece che voi fate un passo di più: voi concedete quello che il Monte non ha, e quello che ora non hanno coloro che si trovano in rapporti verso il Monte. Volete questa dichiarazione? Io la voto, non mi oppongo; ma non credo che, se voi non dite niente in questa legge, l'obbligazione il Governo l'abbia. A parer mio, non la ebbe il Governo pontificio, e meno che mai l'ha potuta ereditare il Governo italiano. Ma ripeto che il Governo pontificio non avrebbe fatto perire questi depositi, come non posso pensare che li farebbe perire il Governo del regno d'Italia.

Questa è la mia opinione, cioè, o che si metta quell'aggiunta, o che non si metta, questi depositi, o per effetto di obbligazione civile, o per effetto di obbligazione morale, dovranno essere restituiti, dovranno essere rappresentati, senza che nessuno perda un centesimo.

Volete all'obbligazione morale, che per me è sacra e stringente tanto, e più, di fronte allo Stato, dell'obbligazione civile, aggiungere la civile? Io voto l'aggiunta, non ho nessuna difficoltà da parte mia; io non feci e non fo che questione di principii; io non mi preoccupo che del precedente che si andrebbe ad indurre e delle sue conseguenze, non per il caso, ma per l'esempio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Evidentemente il Governo, quando ha presentato questo disegno di legge, aveva per iscopo di venire in aiuto al Monte di pietà. Quando si è pubblicata anche in Roma la legge relativa alla Cassa dei depositi e prestiti, i Romani, non se ne diedero in certo modo per intesi, e continuarono a fare i loro depositi giudiziari e obbligatori presso il Monte di pietà. Il Governo, avendo, per mezzo della prefettura, avvertito questo fatto, diede fuori una circolare per prevenire le autorità amministrative, e per esse tutti i pubblici uffizi, che essendo estesa alla città e provincia di Roma la legge 17 maggio 1863, era obbligo loro di fare i depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti a Firenze. Allora cominciarono a diminuire i depositi presso il Monte di pietà, e l'amministrazione del Monte, sgomentata dalle conseguenze di questa diminuzione di capitali, ricorse al Governo perchè vedesse se non vi era modo di sospendere la applicazione della legge del 1863, lasciando ancora sussistere le antiche dispo-

sizioni legislative sulla materia. Il ministro adunque, presentando questo progetto di legge, non ebbe altro scopo che di autorizzar provvisoriamente il Monte a ricevere i depositi obbligatori e giudiziari, lasciando così le cose quali erano per l'addietro sotto il Governo pontificio. Or bene, se allora questi depositi erano garantiti dal Governo, anche adesso dovrebbero avere la stessa garanzia; se non lo erano, neppure il Governo attuale avrebbe obbligo di garantirli.

Laonde il Ministero, a questo riguardo, è pienamente d'accordo con la Commissione, la quale nel suo articolo ha espresso questo concetto, che fino a tanto che la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti non sarà trasferita a Roma, si potranno continuare i depositi presso il Monte di pietà, sempre con le disposizioni che vigevano prima, e come se non fosse stata pubblicata in Roma la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti.

**PIROLI.** Le ultime parole dell'onorevole ministro mi permettono di essere molto breve. Pareva da alcune parole dette innanzi, che colla legge che si discute si tenesse in sospenso la disposizione legislativa, colla quale fu pubblicata in Roma la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti, fino al trasporto in Roma della direzione generale della Cassa dei depositi; ma il vero è che, anche votata questa legge, e lo dice chiaramente la relazione della Commissione, si potrà in Roma fare i depositi alla Cassa dei depositi e prestiti, e sarà facoltativo farli al Monte di pietà.

**BACCELLI.** La posizione della questione mi sembra netta, perchè da parte della Commissione si dice che, anche nel silenzio della legge, la garanzia del Governo si intende.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** No; tutt'altro.

**BACCELLI.** Da parte del ministro guardasigilli si dice di sì...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho espressa una mia opinione; ho detto che così mi sembrava dal modo con cui era redatto l'articolo.

**BACCELLI.** Ora dunque mi sembra evidente la necessità di fare quella franca dichiarazione, che è richiesta dalla nostra lealtà e dalla dignità del Parlamento, come, venendomi in appoggio, si esprimeva l'onorevole Raeli.

Molto più poi la questione mi pare finita dalle parole pronunziate dall'onorevole ministro dell'interno. Egli ha detto: noi vogliamo collocarci nelle stesse condizioni nelle quali era il Governo pontificio di fronte al Monte. Ora il Governo pontificio, nella gazzetta ufficiale, n° 172, dichiarò, e questa dichiarazione si trova riportata nella stessa relazione ministeriale, dichiarò di assicurare gl'interessati verso lo stabilimento colle forme delle garanzie governative.

Ora il Governo italiano, come disse il ministro dell'interno, ha inteso di collocarsi nella stessa posizione